

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI  
LABORATORIO E ANALISI DOCUMENTALE SICUREZZA DI  
GIOCATTOLE**

**CIG: Z3B3671607**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I.  
00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a  
Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il  
22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per  
conto e nell'interesse della Camera di Commercio  
Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di  
seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in  
Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area  
Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

Il laboratorio -----, Partita I.V.A. -----, in  
persona di -----, C.F. -----, nato a ----- il  
-----, che agisce nel presente atto in nome, per conto  
e nell'interesse della ditta -----, con sede legale  
in --- (--), via -----, di seguito indicata per  
brevità come "Laboratorio", quale titolare della stessa

PREMESSO

che con determinazione n. --/AMM del -- è stato affida-  
to, a seguito di espletamento di procedura di affida-  
mento effettuata tramite Sintel (id. n. ---) e succes-

siva procedura di affidamento diretto (ID\_\_\_\_\_ ) il servizio di cui trattasi al laboratorio -----, in esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art.1 - Oggetto** - Il presente atto ha per oggetto il servizio di analisi di n. 12 (dodici) prodotti elettrici da sottoporre a prove di laboratorio e analisi documentale, così come meglio specificato nell'allegato capitolato.

**Art.2 - Norme regolatrici del servizio** - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto;
- dal capitolato;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto sopra richiamati.

**Art.3 - Durata e descrizione del servizio** - Il Laboratorio dovrà effettuare le analisi sui prodotti nei tempi specificati nell'allegato capitolato, comunicando il calendario dell'esecuzione delle prove alla Camera di commercio con congruo anticipo, al fine di permettere ai diretti interessati di essere informati e di presenziare allo svolgimento delle

stesse. Il laboratorio, al termine dei lavori, dovrà trasmettere alla Camera di Commercio i prodotti e lo specifico rapporto di prova per ciascuno dei prodotti verificati nei tempi specificati nel capitolato.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.** Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.5 - Prezzi** -Il laboratorio assume l'obbligo di eseguire le analisi richieste dettagliate nel capitolato allegato al costo complessivo di € ..... (Iva al 22% esclusa).

**Art.6 -Fatturazione** - La fattura dovrà essere emessa per il totale del servizio (Imponibile + Iva) al termine del servizio, e recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al laboratorio l'imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal laboratorio dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli

artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal laboratorio. (La fattura deve riportare l'indicazione del numero CIG e il Codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

**Art.7 - Collaudo** - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

**Art.8 - Penali** - Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, è facoltà della Camera applicare a carico del laboratorio penali pecuniarie calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'art. 113-bis del codice appalti. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra,

in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il laboratorio esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà al laboratorio le penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà al laboratorio la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al laboratorio le penali come sopra indicate.

La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al laboratorio a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo relativo alla risoluzione o delle eventuali altre garanzie

rilasciate dal laboratorio, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il laboratorio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art.9 - Responsabilità** - Il laboratorio dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Il laboratorio dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il laboratorio dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese della categoria oggetto del contratto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del laboratorio. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

**Art. 10 - Obblighi di riservatezza** - La laboratorio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-

sesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La laboratorio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la laboratorio sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA. La ditta potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del laboratorio medesima a gare e appalti. il laboratorio si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fi-



siche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

**Art. 11 - Risoluzione anticipata** - In caso di inadempimento del laboratorio anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, la Camera ha la facoltà di comunicare al laboratorio, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il laboratorio è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, la Camera, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art.

1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al laboratorio con Pec.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Camera ha diritto di escutere la cauzione prestata dal laboratorio per un importo pari al 20% del valore residuale del contratto al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al laboratorio con Pec.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Camera al risarcimento dell'ulteriore danno.

Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al laboratorio.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del laboratorio o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 12 - Dati Personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in

materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il laboratorio potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del

Regolamento UE n. 2016/679.

**Art. 13 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante al laboratorio. In caso di mancato rimborso da parte del laboratorio, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art. 14 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il laboratorio eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

**Art. 15 -Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)** Il laboratorio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il laboratorio si impegna a dare immediata comunicazio-

ne alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art. 16 - Codice di comportamento** - Il laboratorio, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art. 17 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del foro di Brescia.

Brescia, data firma contratto

Il laboratorio

-----

(-----)

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 "Codice  
dell'amministrazione digitale"

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approva  
specificamente:

art. 17 - Controversie

Il laboratorio

-----

(-----)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr Massimo Ziletti)